

n.29951



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 29951 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

Setti Paolo Pietro (C.F. STTPPT46H30F205L), nato a Milano il 30 giugno 1946, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Napoli (pec massimilianovincenzo.napoli@cert.ordineavvocatimilano.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Dante 16,

Uditi, all'udienza del 17 novembre 2021, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa Irene Laganà, il Pubblico Ministero cons. Maria Teresa D'Urso e l'Avv. Massimiliano Napoli per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 15 dicembre 2020, la Procura regionale ha citato in giudizio il Prof. Setti Paolo Pietro per sentirlo condannare al risarcimento del danno complessivamente pari ad

€.425.832,37 a favore del Politecnico di Milano

Riferisce la Procura che, nell'ambito di più generali indagini effettuate nei confronti del personale docente universitario è emerso che l'odierno convenuto, in regime di tempo definito presso il Politecnico di Milano, ha svolto attività di socio e Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società FSC Engineering s.r.l. in assenza di richiesta di autorizzazione al proprio ente di appartenenza, risultando, fra l'altro aver guadagnato, negli anni 2012/2014 l'importo lordo pari ad €.218.648,00

Ha evidenziato, poi, che ha percepito anche €.207.184,37 per redditi da lavoro dipendente in costanza di espletamento di tali incarichi extra.

Nella sostanza, il requirente ha preliminarmente esposto, confutandole, le ragioni difensive traslate dall'odierno convenuto, in prima battuta, nelle controdeduzioni all'invito a dedurre, in ordine alla prescrizione del danno, all'assenza di dolo e colpa grave motivata in ragione del fatto che lo strumento societario ha rappresentato una modalità di svolgimento dell'attività professionale, con riferimento all'assenza di rapporto di lavoro subordinato con la società, alla non applicabilità dell'art.53 comma 7 del d.lgs.165/2001, all'assenza di una norma che possa quantificare il danno erariale in misura pari alle retribuzioni percepite, nonché, da ultimo, alla quantificazione al lordo del danno erariale.

La Procura ha evidenziato il divieto esistente di assumere cariche presso i consigli di amministrazione di natura privata, in quanto attività inquadrabile come esercizio del commercio e industria. Ha richiamato, quindi, la disciplina applicabile ai professori universitari in virtù del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 240/2010, menzionando alcune pronunce giurisprudenziali e

l'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14.05.2018, che ha richiamato l'applicabilità dettata dal sopracennato articolo, reputando che l'assunzione in società di cariche gestionali sia elemento oggettivo ed automatico idoneo a configurare la paventata incompatibilità, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla interferenza delle attività esercitate con l'espletamento dei doveri d'ufficio.

Ha evidenziato, poi, che l'amministrazione non è stata messa in condizione di attivare i meccanismi sanzionatori di cui all'art.63 del d.p.r. 3/1957 che portano anche alla decadenza dell'impiego.

Ha, poi, sottolineato che il prof.Setti ha sempre fatturato alla società con sistematicità e sempre con la medesima dicitura, la qual cosa, sembrerebbe far desumere che il convenuto abbia voluto dissimulare prestazioni di lavoro dipendente qualificandole come prestazioni di lavoro autonomo per poter remunerare tali attività.

Il requirente ha ipotizzato la sussistenza di un doloso occultamento del danno, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto essere informata anche per effettuare i dovuti controlli in ordine alla sussistenza di un conflitto di interesse.

Con riferimento al danno, lo stesso è stato individuato da parte attrice nelle quote pari alle somme percepite dalla società in violazione dell'art.53 comma 7 del d.lgs.165/2001, nonché nell'ammontare della retribuzione percepita presso l'Ateneo negli anni 2012/2014 di parallelo espletamento di attività esterne.

La Procura regionale ha ritenuto, infatti, che ci si trovi di fronte ad una ipotesi di danno in *re ipsa* in quanto il legislatore stesso ha reputato che le

attività incompatibili siano contrarie e pregiudizievoli al perseguimento dell'interesse pubblico legato all'attività della docenza universitaria.

La posta di danno contestato, corrispondente all'importo delle retribuzioni conseguite, è pari ad €. 218.648,00, mentre quello corrispondente alle retribuzioni percepite è pari ad €. 207.184,37.

La Procura regionale ha chiesto, in via subordinata, l'accoglimento della domanda con riferimento ad almeno una delle due voci *ut supra* esposte.

Si è costituito l'odierno convenuto, che ha in primo luogo eccepito la prescrizione, in quanto non vi è stato alcun occultamento doloso, avendo sempre agito alla luce del sole, non tenendo nascosta la circostanza di aver creato unitamente ad altri soggetti, una società di ingegneria, non essendo tenuto, fra l'altro, a chiedere alcuna autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.

Ha escluso, poi, l'insussistenza della contestata incompatibilità, sia in ragione del quadro normativo, sia dell'esame concreto dei poteri conferiti, in quanto il ruolo rivestito da amministratore non era retribuito e l'apporto professionale retribuito era quello di supervisionare le varie attività, negando la circostanza di aver svolto attività di lavoro subordinato, non avendo rilevanza l'avvenuta ripetitività della fatturazione nei confronti della società, creata da professionisti (tra cui egli stesso, socio) per condividere con essi il carico di lavoro.

Ha ripercorso, poi, la *ratio* che ha condotto all'introduzione delle società di ingegneria nell'ordinamento giuridico, strumento che il legislatore ha espressamente creato per consentire, anche in forma societaria, l'esercizio della professione.

Ha lamentato, poi, l'assenza di dolo e colpa grave, richiamando l'incertezza normativa in *subiecta materia*, come si evincerebbe anche dalle interlocuzioni intercorse fra MIUR, università ed ANAC ed evidenziate anche nel piano anticorruzione 2017 e dall'assenza di contestazioni mai formulate dall'amministrazione di appartenenza.

Ha censurato, inoltre, l'impianto accusatorio della Procura anche nella parte in cui non allega alcunchè in ordine al concreto pregiudizio patito dall'amministrazione di appartenenza ed ha invocato l'assenza di danno in ragione del fatto di aver sempre ottemperato agli impegni in capo ai professori a tempo definito; ha evidenziato poi di essere rimasto in servizio negli anni 2012/2014, pur potendo optare per il pensionamento e tale circostanza avvalorerebbe tale ultima tesi.

Nè l'espletamento degli incarichi sarebbe comprova del danno erariale; al riguardo ha citato alcune pronunce della magistratura contabile.

Ha comunque contestato l'applicabilità dall'art.53 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 alla categoria dei professori a tempo definito e ha sostenuto la non correttezza della quantificazione al lordo del danno contestato.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi, come da verbale d'udienza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto atteso che, nel caso di specie, non vi è dubbio che le informazioni dalle quali è scaturita l'ipotesi dannosa contestata non erano nella obiettiva conoscibilità dell'amministrazione che, pertanto,

secondo i parametri tipici dettati dall'art.2935 c.c., solo a seguito della relazione della Guardia di finanza, è stata posta nella condizione di far valere il proprio diritto.

2. Sotto altro profilo, va prioritariamente ed officiosamente statuita – sebbene non eccepita dalle parti - la giurisdizione di questa Corte, ai sensi dell'art.53, co.7 e 7-bis, d.lgs. n.165 del 2001, sul danno da mancato versamento alla propria amministrazione degli importi introitati a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili (in quanto vietati), anche qualora i percettori siano professori universitari a tempo definito.

Ed invero, a fronte della pacifica vagliabilità da parte di questa Corte delle più frequenti ipotesi di omessi versamenti degli importi corrispondenti ad attività extralavorative svolte da professori a tempo pieno espletanti, *contra legem*, attività libero-professionali "camuffate" da reiterate consulenze, in violazione dell'art.6, co.9 e 10, l. Gelmini 240/2010 (sul punto, *ex pluribus* C.conti, sez.Lombardia, 3.2.2020 n.11), sono sorti dubbi interpretativi sulla perseguibilità di professori a tempo definito che abbiano svolto attività esterne non autorizzate (diverse da quelle libero-professionali consentite *ope legis* dall'art.6, co.12, l. Gelmini 240/2010) o assolutamente vietate (dagli artt.60 segg. d.P.R. n.3 del 1957 e dall'art.6, co.9, l. n.240 cit.).

Va premesso che l'espletamento di attività commerciali o industriali (fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari) è vietata a tutti i professori, a tempo pieno e definito, sia in forma individuale sia in forma societaria, dalla normativa

generale e da quella settoriale (art.60, d.P.R. n.3/1957; art.6, co.9, l. 240/2010).

Ritiene il Collegio, quindi, che anche per un professore universitario a tempo definito, a cui non è preclusa l'attività libero-professionale, l'assunzione di cariche legali di amministratore in società dedite al commercio e all'industria (diverso sarebbe, come si chiarirà nel prosieguo, l'espletamento in forma societaria di attività libero professionale, oggi consentito in forma collettiva associata o societaria in ottemperanza a principi comunitari, dall'art.10, co.3, l. 183/2011, dall'art.3, co.5, lett.a, d.l. 130/2011, dall'art.9-bis, l. n.27/2012, che hanno superato il divieto, di matrice razziale, un tempo contenuto nella l. 1815/1939) è assolutamente vietata.

Pertanto, va ribadito in via generale, che l'espletamento in forma individuale o societaria (quale amministratore, non certo come socio, essendo quest'ultima attività consentita senza neanche autorizzazione a qualsiasi dipendente pubblico) di industria o commercio è vietata a tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i professori a tempo definito.

Secondo questo Giudicante, quindi, da ciò discende l'applicabilità dei precetti dell'art.53, co.7 e 7-bis, d.lgs. n.165 anche in caso di violazione dei divieti suddetti da parte di docenti universitari a tempo definito.

Il Collegio ritiene, infatti, che i dubbi paventati da una parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Giurisdiz. Sicilia 31 luglio 2020, n.417; Sez. Giurisdiz. Veneto 12 maggio 2020, n.65), secondo la quale il disposto dell'art.53, co.6 del suddetto non consentirebbe di applicare, testualmente, i commi da 7 a 13 del d.lgs.n.165 ai docenti universitari a

tempo definito, sono agevolmente superabili alla luce di una interpretazione testuale e logica che tenga conto di una visione più generale e sistemica del regime generale delle attività extralavorative dei pubblici dipendenti e connesse sanzioni.

Difatti, il cennato art.53 esclude l'applicabilità dei commi da 7 a 13 del d.lgs.n.165 per i docenti universitari a tempo definito, ma non in via generale, chiarendo infatti la norma che l'inapplicabilità dei commi 7-13 concerne "(de)i docenti universitari a tempo definito e (del)le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali". La norma dunque, nel prevedere consapevolmente l'inciso finale "*ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali*" (che il legislatore avrebbe potuto evitare se avesse voluto dare una portata generale alla inapplicabilità ai professori a tempo definito del comma 6), deve essere testualmente e logicamente intesa come una esenzione dal regime autorizzatorio per le sole attività consentite ai professori universitari a tempo definito, ovvero quelle libero-professionali che, *ope legis*, non richiedono autorizzazione *ex art.6, co.12, l. n.240/2010*.

Va altresì considerato che, tra due interpretazioni desumibili da un precetto (una tendente ad escludere in via generale i commi 7-13 dell'art.53 per qualsiasi attività extralavorativa dei professori a tempo definito, ed una tendente a limitare l'inapplicabilità alle sole attività libero-professionali), occorre prescegliere quella maggiormente conforme al "sistema" delle incompatibilità per i pubblici dipendenti ed alle connesse sanzioni (disciplinari ed amministrativo-contabili *ex art.53, co.7 e 7-bis, d.lgs. n.165*).

Risulterebbe difatti illogica e stravagante, soprattutto perchè priva di una *ratio*, una lettura dell'art.53, co.6, che lasciasse non sanzionati ex art.53, co.7 i soli professori a tempo definito nonostante la evidente ed incontestabile violazione di un divieto assoluto di espletamento di una attività vietata a tutti i dipendenti, ovvero quella commerciale e industriale, preclusa, come detto, anche a tutti i professori, a tempo pieno e definito, sia in forma individuale sia in forma societaria, dalla normativa generale e da quella settoriale (art.60, d.P.R. n.3/1957; art.6, co.9, l. 240/2010), potendosi prestare, qualora interpretata in tale ottica qui non condivisa, a censure di incostituzionalità per irragionevolezza, che la lettura in questa sede prescelta evita.

3. Fatta questa premessa sistemica, va rimarcato come la fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio pone una ulteriore e centrale questione concernente l'espletabilità in forma societaria non già di una attività commerciale o industriale (come sopra detto vietata *ex art.60* seg. d.P.R. n.3 del 1957 per tutti i dipendenti, ivi compresi i professori universitari a tempo definito), ma di una attività professionale, che un professore universitario a tempo definito può pacificamente svolgere in forma individuale.

Il Collegio è chiamato cioè innovativamente a valutare se, nel caso concreto, il prof.Setti abbia effettivamente violato i precetti normativi sopra esposti, svolgendo attività libero-professionale in forma societaria per la FSC Engineering s.r.l., tematica che non ha precedenti nella giurisprudenza di questa Corte e che va valutata non in prospettiva meramente statica, ma secondo una visione dinamica e sistemica, che tenga conto delle evoluzioni introdotte da discipline di carattere speciale (per tutte le libere professioni art.10, co.3, l. 183/2011, art.3, co.5, lett.a, d.l. 130/2011, art.9-bis, l.

n.27/2012 e, per le società di ingegneria, artt.24, 46-47 d.lgs. 50/2016,

l.4 agosto 2017, n. 124, d.m. Infrastrutture 2 dicembre 2016 n. 263) a fronte

della indiscussa vetustà della disposizione ostativa di carattere generale

(art.53, co.7, d.lgs. n.165 sebbene ribadita e confermata, poi, dalla

l.240/2010).

Tale approccio sistemico, anche sulla scorta del progressivo adeguamento

del diritto nazionale a quello di matrice comunitaria, deve necessariamente

tener conto, *de iure condito*, delle modalità attuali di esercizio della libera

professione – attività pienamente espletabile, come già esposto, da

qualunque professionista e dunque anche dai professori a tempo definito –

mediante il ricorso a società fra professionisti (art.10, co.3, l. 183/2011, art.3,

co.5, lett.a, d.l. 130/2011, art.9-bis, l. n.27/2012 cit.), ovvero, come nel caso

di specie, alle già previgenti società di ingegneria (art.17, co.6, l.109/94;

artt.24, 46-47, d.lgs. 50/2016; l.4 agosto 2017, n. 124;

d.m. Infrastrutture 2 dicembre 2016 n. 263).

Le società di ingegneria furono introdotte nell'ordinamento giuridico per la

prima volta con l'art.17, co.6, l.109/94 in espressa deroga al divieto di

esercizio in forma societaria di attività professionali, previsto dall'art.2 della

l.23 novembre 1939 n.1815, successivamente abrogato in via generale dalla

l. n.266/1997.

Dopo tale norma, la piena operatività delle società di ingegneria è stata poi

confermata dagli artt.24, 46-47 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti

pubblici), dalla l. 4 agosto 2017, n.124 e dal d.m. Infrastrutture 2 dicembre

2016, n.263.

Diversi interventi normativi hanno, dunque, ulteriormente limato la

disciplina in questione, procedendo a porre delle differenziazioni di carattere sostanziale fra le società di professionisti, che possono essere costituite nelle sole forme di società di persone o delle società cooperative di cui al titolo I, capo VI del codice civile e quelle di ingegneria, unificandone, tuttavia, la disciplina in tema obblighi di contribuzione integrativa per le quali tali società sono state equiparate, a tutti gli effetti, agli altri professionisti (vedasi art.8 del d.m. 2 dicembre 2016, n.263).

Pertanto, ritiene il Collegio che se l'ordinamento comunitario e nazionale ha previsto la possibilità di espletare, anche mediante l'utilizzo del cennato strumento societario (e non solo in forma individuale), l'attività professionale, l'interprete deve necessariamente tener conto, nell'ambito di una visione ermeneutica del complesso quadro normativo, dell'attuale ambito di applicazione del divieto, tuttora vigente (art.60 d.p.r. n.3 del 1957 e art.6, co.9, l. n.240 del 2010 per tutti i professori universitari), di esercizio dell'industria e del commercio per i dipendenti pubblici (anche, come già visto, per i professori a tempo definito), valutando l'evoluzione normativa in materia di esercizio della libera professione sopra citata, al fine di contemperare il predetto antico divieto alle sopravvenute esigenze volte a tutelare la libertà di esercizio in forma societaria delle attività concorrenziali all'interno della cornice fornita dal legislatore europeo e poi nazionale per tutti gli operatori del settore.

Nel caso di specie, quindi, occorre valutare, in concreto, se l'espletamento dell'attività svolta per la società FSC Engineering s.r.l. da parte dell'odierno convenuto possa ritenersi rientrare nel divieto in questione, configurando o meno attività professionale (consentita) e non già commerciale o industriale

(vietata).

Le risultanze istruttorie evidenziano che il prof. Setti ha svolto attività non retribuita di *amministratore* della società FSC Engineering s.r.l. (attività comunque vietata, con evidenti ricadute disciplinari o decadenziali), di cui era socio ed ha ivi percepito compensi ma solo e soltanto per attività professionale e non per dividendi societari o quale retribuzione da lavoratore dipendente della società stessa.

L'attività di amministratore, pur vietata e disciplinarmente censurabile, non avendo portato ad introiti, non può in questa sede essere vagliata ai fini dell'applicazione dell'art.53, co.7, d.lgs. n.165.

Per i compensi invece percepiti per attività professionali presso la FSC Engineering s.r.l., alla luce di tali dati fattuali e dei predetti referenti normativi, il Collegio, dopo approfondito esame della documentazione agli atti del giudizio, ritiene che non possa ritenersi raggiunta la prova di quanto asserito dalla Procura regionale ai fini della contestata violazione dell'art.53, co.7 cit..

4. In primo luogo, infatti, sebbene l'oggetto sociale della società di ingegneria oggetto di causa non riguardi esclusivamente servizi di ingegneria come individuati dal D.lgs.50/2016, la difesa ha fornito valide argomentazioni, non smentite e/o confutate dal requirente, in base alle quali è dato evincere che l'attività retribuita svolta è stata esclusivamente volta a prestazioni professionali in contesto societario, ben esercitabili (anche perché socio) dal prof. Setti.

Appare pertanto rilevare la circostanza che il ruolo gestionale svolto dal prof.Setti, peraltro, marginale e limitato a sporadiche attività, sia stato

funzionale all'espletamento dell'attività professionale dallo stesso svolta mediante il legittimo ricorso alla società di ingegneria.

Sotto altro profilo, poi, assume valore dirimente la circostanza, come detto, che per l'espletamento dell'incarico di amministratore in questione il Setti non risulta abbia ricevuto alcuna retribuzione e, pertanto, non sarebbe neanche possibile – neanche in astratto – imporgli il riversamento di compensi mai percepiti.

Infatti la Procura regionale fonda la sua richiesta risarcitoria sulla sola base delle fatture, sistematicamente presentate dal Setti alla società FSC Engineering s.r.l., per l'espletamento di attività di collaborazione e consulenza che, secondo parte attrice non sarebbero meglio identificabili ed oggettivabili, lasciando derivare da ciò la conseguenza che il convenuto abbia dissimulato prestazioni di lavoro dipendente in prestazioni di lavoro autonomo al fine di remunerare la propria attività.

Tuttavia la suggestiva tesi della Procura regionale non può trovare accoglimento in questa sede, in assenza di alcuna valida prova in ordine alla sussistenza di tale rapporto simulato, all'infuori di mere asserzioni di principio che, tuttavia non trovano alcun adeguato riscontro agli atti.

Non vi è prova, infatti, della presenza di alcun elemento sintomatico idoneo a configurare quale sussistente un rapporto di lavoro subordinato fra il Setti e la società.

Non senza considerare, poi, che nel caso di specie non ci si troverebbe in una fattispecie di esercizio di industria o commercio, bensì in una differente fattispecie, pur ugualmente censurabile ex art.60 d.p.r 3/1957, di (ipotetico) cumulo di impieghi che, tuttavia, non è stata specificamente contestata dal

requirente.

La prima pretesa attorea va in conclusione respinta.

5. A tale prima voce di danno erariale (da omesso spontaneo versamento al datore delle somme introitate per incarichi non autorizzati o non autorizzabili) la Procura attrice aggiunge anche l'ulteriore voce di danno afferente il pagamento di somme stipendiali in parte non dovute al docente a tempo definito, ritenendo presuntivamente parte attrice che il rilevante impegno orario e mentale profuso per attività extralavorative abbia inciso sulla resa didattica, sull'impegno accademico, di ricerca, di studio e di insegnamento del prof. Setti.

Ma a prescindere dalla assorbente circostanza che tale attività libero-professionale è da ritenere legittimamente espletabile anche in forma societaria (v. sopra), in ogni caso, di tale minor resa, espressiva di parziale inadempimento agli obblighi didattico-accademici, la Procura deve fornire, senza alcuna inversione, rigorosa prova, traducendosi altrimenti la domanda in mera petizione di principio fondata su presunzioni, e come tale da respingere.

Nella specie, alcuna prova è stata fornita da parte attrice, con conseguente rigetto anche della seconda voce di danno reclamata.

6. In conclusione, non è configurabile né un danno cagionato all'amministrazione da violazione dell'art.53 comma 7 del d.lgs. 165/2001, avendo il prof. Setti legittimamente svolto in forma societaria solo attività libero-professionale, né un danno da illegittima percezione stipendiale, atteso sia l'espletamento di attività extralavorative legittime in costanza di rapporto di lavoro, sia l'assenza di prova del danno, non potendo ritenersi

	configurabile lo stesso in <i>re ipsa</i> , e dovendo necessariamente essere fornita	
	adeguata e rigorosa prova – nella specie non sussistente – della <i>deminutio</i>	
	quali-quantitativa della prestazione pubblicistica resa espletando attività	
	esterne (cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisdiz.Puglia, 5 novembre 2021, n.950).	
	In definitiva, non emergendo nella fattispecie in esame prova del danno e	
	della condotta illecita, il convenuto deve essere assolto dagli addebiti	
	formulati dalla Procura.	
	7. Il proscioglimento comporta la liquidazione, a carico	
	dell'Amministrazione di appartenenza, delle spese legali che si liquidano in	
	€.5.538,00, oltre IVA, CAP e spese generali pari al 15%, importo calcolato	
	applicando i parametri dettati dal Regolamento adottato con D.M.	
	10/03/2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 08/03/2018, n. 37) e delle	
	percentuali di riduzione ivi previste in rapporto all'effettiva attività	
	defensionale svolta.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	ASSOLVE	
	Setti Paolo Pietro nato a Milano il 30 giugno 1946 dagli addebiti ascrittigli.	
	Liquida le spese legali a favore del convenuto assolto in €. 5.538,00, oltre	
	IVA, CAP e spese generali pari al 15%, ponendole a carico del Politecnico	
	di Milano	
	Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2021.	
	L'estensore	Il Presidente
	Pierpaolo Grasso	Vito Tenore
	15	

